



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI N. 74 DEL 22 NOVEMBRE 2013

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI

L'anno duemilatredici addì ventidue del mese di novembre nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI**

CONSIDERATO che:

➤ con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina del Tributo sui rifiuti, che si sono sostanziate non soltanto nella possibilità per il Comune di adottare dei criteri di determinazione delle tariffe alternativi rispetto a quelli dettati dal D.P.R. 158/1999, ma altresì nella possibilità di continuare ad applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46 del Decreto Monti, il regime di prelievo in vigore nel 2012, determinando quindi i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 ai fini T.A.R.S.U.;

➤ l'art. 5, comma 4quater D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, dispone che:

«In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il Comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il Comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso»;

➤ a fronte di tale ultima disposizione, il Comune, pur avendo già provveduto ad approvare la disciplina relativa alla TARES, ritiene opportuno non dare applicazione alla suddetta normativa, per evitare di introdurre aumenti nei confronti della generalità dei contribuenti;

➤ il Comune ritiene quindi opportuno mantenere applicabile anche nel 2013 la T.A.R.S.U., sulla base delle norme previste dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, anche in virtù del fatto che la TARES introdotta dal Decreto Monti è in procinto di essere sostituita da un nuovo tributo che entrerà in vigore nel 2014, come si evince dalla bozza di legge di stabilità presentata dal

Governo ed attualmente in fase di approvazione in Parlamento, per cui la sua applicazione sarebbe rimasta in ogni caso limitata al solo anno 2013;

RILEVATO che si rende necessario provvedere alla spedizione di un ulteriore avviso di pagamento della T.A.R.S.U. e del relativo modulo F 24 per la rata di dicembre;

CONSIDERATO che la spedizione viene gestita direttamente dall'Ente, per poter garantire ai contribuenti il rispetto dell'imminente scadenza di dicembre per il pagamento della TARSU;

DATO ATTO che è necessario provvedere ad idoneo impegno e liquidazione per la spesa che deriva dalla ulteriore spedizione come sopra specificato, a favore dell'Ufficio Postale di Bardonecchia;

VISTI:

➤ il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*.

➤ l'articolo 10, comma 4-quater, della Legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che, modificando il testo del comma 381, dell'articolo 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, differisce al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

➤ l'ulteriore proroga stabilita dall'art. 8 del D.l. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con la Legge 124 del 29 ottobre 2013, che differisce il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 2013 al 30 novembre 2013, che testualmente recita:

.....omissis

"Art. 8.

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali).

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.

3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".

omissis.....;

RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

VISTI:

- il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l'art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
- gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 22 aprile 2013 con oggetto: "Funzione di responsabile della posizione organizzativa e della direzione dell'area finanziaria – servizio contabilità/tributi personale alla Rag. Franca Pavarino – nomina", che nomina fino al 31 dicembre 2013, la dipendente Rag. Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l'incarico di Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti "in prorogatio" fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2014, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d'istituto senza soluzione di continuità;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per tutte le motivazioni riportate nella premessa in narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale;

1. di impegnare e liquidare, a copertura delle spese da sostenere per la spedizione ai contribuenti di un ulteriore avviso di pagamento della T.A.R.S.U. e del relativo modulo F 24 per la rata di dicembre, l'importo di € 5.000,00 a favore di Poste Italiane CMP Torino Nord Macchine Affrancatrici (Cod. fornitore 435) con imputazione sull'intervento 1 01 04 03 (ex cap. 1460) del redigendo Bilancio di Previsione 2013;

ATTESTA

che l'atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 e del 5° comma dell'art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

| |
|--|
| Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Franca PAVARINO |
|--|

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Registro Pubblicazioni n. _____

| |
|----------------------------------|
| Il Responsabile dell'Albo |
|----------------------------------|

